



COMUNE DI FONTECHIARI

PROVINCIA DI FROSINONE

03030 Largo E. Rocchi-Tel. 0776.889015-Fax 0776.889012 -C.F. 00277840609-

Email: amministrazione@comune.fontechiari.fr.it

allegato alla delibera della G.C. n. 63 del 25/07/2014

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI BONUS BEBE'

ART. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Fontechiari prevede annualmente, nel proprio bilancio, un fondo, compatibilmente con le disponibilità del bilancio Comunale, al fine di erogare a favore di tutti i nati residenti nel Comune, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un contributo, una tantum a sostegno delle famiglie per le nuove nascite.

ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

Il contributo è concesso ai nuclei familiari, in occasione della nascita di un figlio, sulla scorta del possesso dei seguenti requisiti:

- almeno uno dei genitori sia residente da sei mesi anteriore la nascita del figlio nel Comune;
- che il nascituro venga iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune;

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo di cui al presente regolamento viene fissato nella misura di € 200,00 una tantum in prodotti per l'infanzia spendibili esclusivamente presso il locale dispensario farmaceutico e fino a permanenza in attività dello stesso sul territorio.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici comunali e pubblicati sul sito internet del Comune medesimo. Le stesse, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da copia del documento di identità;
- Le domande devono essere presentate entro 30 gg. dall'iscrizione anagrafica del nascituro, fatta eccezione per i nati nel corrente anno;
- Nel caso di adozione, il termine di cui al comma 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

ART. 5 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato possibilmente entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – ADOZIONI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in caso di adozioni di minori di anni 15.

ART. 7 – NORME TRA FINALI

In fase di prima applicazione i benefici di cui alla presente si applicano a partire dal 01 gennaio 2014.